

# **FEDEPILOTI**

**FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEI PORTI**

VIA DI MONTE FIORE, 34 - 00153 ROMA - TEL. 065898544 FAX 065813186

E-MAIL: [mail@fedepiloti.it](mailto:mail@fedepiloti.it)

aderente a *Confindustria e Confetra*

# **S T A T U T O**

**NOVEMBRE 2021**

**STATUTO  
DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI  
CON SEDE IN ROMA**

**PARTE I**

**1 – Costituzione, sede e denominazione**

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione fra i piloti dei porti, con la denominazione FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI.

La FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI (in appresso, "Federazione") è un ente di tipo associativo, senza finalità di lucro, costituito in funzione dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2 (FINALITÀ) e di quelle ad esse complementari o connesse, ad esclusione quindi di attività commerciali che possono essere svolte occasionalmente e solo in quanto correlate al perseguimento dell'oggetto e degli scopi della Federazione.

**2 – Finalità**

La Federazione persegue le seguenti finalità:

- contribuire all'assolvimento delle competenze proprie della rappresentanza unitaria degli erogatori del servizio di pilotaggio, di cui all'art. 14 Legge n. 84/94 e successive modificazioni, inclusa quella dei marittimi abilitati al pilotaggio di cui all'art. 96 Cod.Nav.;
- contribuire con la propria attività a coordinare il servizio tecnico-nautico di pilotaggio atto a garantire nei porti l'interesse pubblico generale della sicurezza della navigazione e dell'approdo;
- tutelare la natura pubblica del servizio di pilotaggio e della figura del pilota, quale essenziale supporto tecnico-nautico della competente Amministrazione marittima;
- rappresentare la categoria dei piloti in ogni sede ove siano richiamate le problematiche concernenti il servizio di pilotaggio;
- partecipare, in rappresentanza degli interessi della categoria dei piloti, alle istruttorie ministeriali, ed in particolare a quelle concernenti la predisposizione delle tariffe locali di pilotaggio;
- curare i rapporti con le associazioni sindacali interlocutrici della categoria, anche avvalendosi del potere di individuare le migliori soluzioni in nome e nell'interesse dei piloti e delle Corporazioni dei piloti dei porti e di porre in essere attività di autotutela collettiva della categoria stessa;
- assistere le Corporazioni dei piloti dei porti ed i singoli piloti associati, in tutte le questioni giuridiche, contrattuali, fiscali, amministrative e previdenziali;
- sollecitare presso i competenti organi locali, statali, comunitari, e internazionali, ogni iniziativa nel campo legislativo, tecnico, assistenziale, previdenziale, cooperativo ecc., che possa favorire lo sviluppo ed il progresso tecnico dei piloti, sempre e comunque nel principale rispetto degli interessi primari del pubblico servizio;
- tutelare gli interessi morali ed economici dei piloti, sostenendone e valorizzandone il prestigio presso la pubblica opinione, gli organi tecnici, amministrativi e di stampa;

- organizzare e gestire in proprio, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti, corsi di qualificazione professionale finalizzati al mantenimento ed all'accrescimento degli standard operativi dei piloti;
- curare gli interessi dei piloti posti in quiescenza (soci onorari della Federazione) e tutelare nelle sedi opportune le loro aspirazioni e diritti ;
- provvedere ad istituire ed a curare rapporti con associazioni sindacali o imprenditoriali in ambito nazionale;
- mantenere e sviluppare le relazioni con le organizzazioni straniere, comunitarie ed internazionali di pilotaggio, in particolare con l'EMPA (European Maritime Pilots' Association) e l'IMPA (International Maritime Pilots' Association).

### **3 – Soci effettivi – Soci d'onore**

Hanno diritto ad essere soci effettivi della Federazione tutti i piloti in servizio presso le Corporazioni regolarmente istituite, nonché gli incaricati di pilotaggio e i marittimi in servizio provvisorio fermo, per questi ultimi, quanto previsto all'art. 18 (DIRITTO DI VOTO).

Per i marittimi assunti in via provvisoria o a tempo determinato il diritto è limitato al periodo indicato nel decreto temporaneo di nomina.

I soci effettivi sono iscritti a cura della Federazione nel "libro dei soci". Tutti i soci effettivi al momento del pensionamento hanno diritto ad essere "soci d'onore" e verranno iscritti automaticamente a cura della Federazione in un apposito "albo". Essi possono partecipare ai lavori delle Assemblee della Federazione, con le modalità previste nello Statuto, senza tuttavia avere diritto di voto, e possono altresì eleggere un rappresentante che può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. L'elezione del rappresentante dei soci d'onore viene effettuata da questi ultimi in sede di Assemblea, con votazione a maggioranza dei soci onorari presenti. Per tale votazione non sono ammesse deleghe. Il rappresentante dei soci "d'onore" dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

La qualità di socio non è trasmissibile in alcun modo.

### **4 – Ammissione a socio e dichiarazione di accettazione**

L'ammissione dei soci effettivi è subordinata alla sottoscrizione (a) di una dichiarazione in cui il singolo pilota si obbliga ad accettare tutte le norme del presente Statuto e del Codice Etico, e ad osservarne scrupolosamente la disciplina, e (b) della delega di piena rappresentanza con la quale conferisce mandato alla Federazione.

Sarà cura della Federazione rilasciare agli aspiranti soci effettivi, insieme alla copia del presente Statuto e del Codice Etico, i due modelli delle dichiarazioni ora menzionate, che, debitamente sottoscritti per accettazione, dovranno essere inviati al Presidente.

Coloro che non accetteranno di sottoscrivere le dichiarazioni di cui sopra potranno, comunque, in qualsiasi momento, presentare una nuova domanda di ammissione. Possono presentare domanda di nuova ammissione anche i soci, effettivi o d'onore, dimissionari o espulsi.

### **5 – Riammissione a socio**

L'ammissione a socio effettivo della Federazione nel caso previsto dal comma terzo dell'articolo precedente, e la riammissione di eventuali soci, effettivi o d'onore, dimissionari

o espulsi, è subordinata, oltre che alla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'articolo che precede, alla presentazione di una domanda motivata, nella quale l'aspirante socio dovrà in particolare illustrare le ragioni per le quali si richiede nuovamente l'ammissione. L'ammissione o la riammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo mediante votazione aperta. Prima di deliberare l'ammissione o la riammissione, il Consiglio Direttivo potrà chiedere ulteriori chiarimenti rispetto ai contenuti della domanda motivata di cui sopra.

Dell'esito della domanda, il Presidente darà comunicazione scritta all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo che l'ha esaminata.

## **6 – Inosservanza degli obblighi dei soci e relative sanzioni**

Nei confronti dei soci effettivi o d'onore che svolgono attività contraria allo Statuto, al Codice Etico o alle direttive della Federazione, è adottato uno dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

- i. richiamo scritto;
- ii. avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento difforme e diffida al rispetto delle previsioni dello Statuto e del Codice Etico;
- iii. sospensione del diritto di voto di cui all'art. 18 fino a 6 (sei) mesi;
- iv. sospensione dalla qualità di socio per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
- v. espulsione dalla Federazione.

L'applicazione delle sanzioni da i a iv è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. L'espulsione del socio deve essere deliberata dai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo mediante votazione palese e ratificata alla prima riunione dell'Assemblea Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri.

Se il comportamento difforme è tenuto da un soggetto che riveste una carica sociale, in aggiunta a quanto sopra stabilito, il Consiglio Direttivo adotta uno dei seguenti provvedimenti sanzionatori, con esclusione, nel caso in cui il destinatario del provvedimento sia un membro del Consiglio Direttivo, del voto dello stesso:

- i. sospensione dall'incarico fino a un limite di 6 (sei) mesi;
- ii. rimozione dall'incarico.

L'applicazione della sanzione della sospensione dall'incarico è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. La rimozione dall'incarico deve essere deliberata dai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo mediante votazione palese e ratificata alla prima riunione dell'Assemblea Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri. Sono fatte salve le diverse fattispecie e relative disposizioni previste agli articoli 25 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE) e 28 (PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. DECADENZA).

Ogni provvedimento sanzionatorio, scritto e motivato, è comunicato dal Presidente all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla relativa deliberazione.

## **7 – Ricorso ai probiviri**

Gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri previsto dall'art. 33 (COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI) contro il provvedimento di diniego dell'ammissione o della riammissione a soci della Federazione e contro le delibere assunte dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI

SOCI E RELATIVE SANZIONI) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione delle relative deliberazioni.

## **8 – Recesso del socio**

I soci effettivi o d'onore possono recedere dalla Federazione in qualsiasi momento, comunicando al Presidente per iscritto le proprie dimissioni. Comunque, anche in caso di giusta causa di dimissioni, resta fermo per il socio effettivo dimissionario l'obbligo di corrispondere le quote associative fino al compimento dell'anno finanziario in corso.

## **9 - Perdita del diritto sul patrimonio sociale**

I soci espulsi, dimissionari o che, per qualsiasi motivo, cessano di far parte della Federazione, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

## **10 – Fonti di finanziamento**

Fermo quanto disposto all'art. 12 (FISSAZIONE DEI CONTRIBUTI FEDERALI E SINDACALI), la Federazione ha come fonti di finanziamento:

- 1) il "contributo federale", attualmente pari al 2% sugli introiti lordi della Corporazione, parte integrante delle tariffe di pilotaggio delle Corporazioni dei piloti, a titolo di "partecipazione ad Enti per studi e aggiornamento";
- 2) il "contributo federale" posto a carico delle stazioni dei pratici locali ex art. 96 Cod.Nav.;
- 3) i "contributi sindacali" personali posti a carico dei soci effettivi;
- 4) le somme ed i beni provenienti a qualsiasi titolo, di cui è stata approvata l'accettazione ai sensi dell'art. 15 (ASSEMBLEA NAZIONALE), nei limiti consentiti dalla natura della Federazione.

I contributi di cui sopra devono essere versati con cadenza mensile, non oltre i 3 (tre) mesi successivi a quello di competenza, rispettivamente, dalle Corporazioni, dalle stazioni di pratici locali, ovvero dai soci. Pertanto, e a titolo esemplificativo, i contributi di competenza di gennaio dovranno essere pagati entro la fine del mese di aprile e così via.

I contributi versati ai sensi del presente articolo non possono mai essere oggetto di restituzione.

## **11 – Gestione dei finanziamenti**

La Federazione amministra le somme di cui all'articolo precedente per far fronte agli oneri ed alle spese conseguenti all'adempimento dei compiti e delle attribuzioni previsti dalla legge, nonché al fine di perseguire le finalità previste dallo Statuto.

Tutte le somme di pertinenza della Federazione dovranno essere depositate presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

I necessari prelievi verranno effettuati, di volta in volta, a cura del Presidente o di un suo delegato, ovvero del Direttore.

## **12 - Fissazione dei contributi federali e sindacali**

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, fissa il contributo federale in forma percentuale da calcolarsi sui proventi lordi della Corporazione. L'Assemblea stabilisce, altresì, il contributo sindacale personale a carico di ogni singolo pilota associato, in misura uguale per tutti i soci o per categorie di soci.

In caso di necessità, l'Assemblea Nazionale delibera, altresì, l'applicazione di contributi suppletivi, sia ordinari che straordinari.

## **13 – Esercizio finanziario e rendiconto di esercizio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Rendiconto di Esercizio, corredato da una Relazione, e deve sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Il Rendiconto di Esercizio, unitamente alla Relazione ed all'eventuale ulteriore documentazione, deve essere depositato nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

I soci effettivi che rivestano il ruolo di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Sindaco, devono astenersi dalla votazione per l'approvazione del Rendiconto di Esercizio.

Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché – ove eventualmente esistenti – fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **14 – Organi della Federazione**

Gli Organi della Federazione sono:

- 1) le Assemblee Nazionali dei soci effettivi;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio dei Sindaci;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) gli Organi periferici.

## **15 – Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è sovrana e svolge le seguenti funzioni:

- determinare le direttive generali dell'azione da svolgere per la tutela degli interessi dei piloti e dei pensionati e per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
- eleggere, per acclamazione, o a maggioranza di voti, il Presidente dell'Assemblea Nazionale prima dell'inizio dei lavori;
- discutere ed emettere il proprio voto sulla Relazione al Rendiconto di Esercizio;
- discutere e approvare il Rendiconto di Esercizio;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
- deliberare la revoca del Direttore a norma dell'art. 24 u.c.;
- approvare l'accettazione di eventuali somme o beni pervenuti alla Federazione a qualsiasi titolo.

## **16 - Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 5 (mesi) dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Rendiconto di Esercizio e per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- 1) su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- 2) su domanda indirizzata al Presidente sottoscritta da almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei soci effettivi della Federazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può celebrarsi anche con modalità telematica, ovvero su piattaforme audio/video. Nel caso di Assemblea celebrata con le modalità che precedono, nell'avviso di convocazione vengono anche indicate le modalità di votazione.

## **17- Avviso di convocazione**

Almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente deve darne avviso scritto ai singoli soci, effettivi o d'onore, mediante lettera raccomandata collegiale ovvero PEC da indirizzare presso la Corporazione di appartenenza. Copia della raccomandata ovvero PEC è anche contestualmente inviata ai soci per posta elettronica, all'indirizzo che ciascuno dei soci avrà comunicato alla Federazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, le modalità di svolgimento dell'Assemblea e il modulo per l'eventuale delega nominativa.

## **18- Diritto di voto**

Fermo quanto previsto al successivo paragrafo, ogni socio effettivo ha diritto a un voto.

Il diritto di voto non spetta agli incaricati di pilotaggio di cui all'art. 116 reg.nav.mar., ai piloti effettivi non in regola coi versamenti previsti all'art. 10, n. 3) (FONTI DI FINANZIAMENTO), e ai piloti effettivi il cui diritto di voto sia stato sospeso ai sensi dell'art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI).

## **19- Deleghe**

I soci effettivi possono farsi rappresentare nell'Assemblea Nazionale, conferendo ad altro socio effettivo delega nominativa, che deve essere controllata dal Collegio dei Sindaci.

Non sono consentite più di 10 (dieci) deleghe alla stessa persona, indipendentemente dalla Corporazione di appartenenza.

Coloro che ricoprono cariche in seno alla Federazione non possono essere delegati.

Le deleghe devono pervenire presso gli Uffici della Federazione a mezzo posta elettronica o secondo i termini e le modalità fissati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

## **20- Validità delle Assemblee**

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida:

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione, che deve avere luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

## **21 - Deliberazioni Assembleari**

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 41 (MAGGIORANZA REFERENDUM), 42 (MODIFICHE ALLO STATUTO) e 43 (SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE).

In caso di parità, la votazione si deve ripetere a scrutinio segreto. In caso di nuova parità, la proposta di voto s'intende respinta.

## **22 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi, così come in appresso indicato.

I Consiglieri eletti devono appartenere a differenti Corporazioni.

I piloti appartenenti a Corporazioni con organico (come definito al comma successivo) (a) da 11 (undici) o più piloti dovranno essere rappresentati in seno al Consiglio Direttivo da un numero di Consiglieri pari al numero delle Corporazioni con 11 (undici) o più piloti; (b) i piloti appartenenti a Corporazioni con organico da 5 (cinque) a 10 (dieci) dovranno essere rappresentati da 4 (quattro) Consiglieri; (c) i piloti appartenenti a Corporazioni con organico da 1 (uno) a 4 (quattro) piloti dovranno essere rappresentati da 3 (tre) Consiglieri. Le candidature devono pervenire entro il 28 (ventotto) febbraio alla Federazione per posta elettronica o lettera raccomandata, ferma l'applicazione dell'art. 23 (CONSIGLIERI SUPPLEMENTI) per le Corporazioni con 11 (undici) o più piloti.

Ai fini della clausola che precede, per organico si intende quello fissato nell'aggiornamento tariffario del pertinente periodo, limitatamente ai piloti della Corporazione che sono membri della Federazione. Per chiarezza, quindi, una Corporazione con 6 piloti in organico da tariffa ma due piloti non aderenti alla Federazione sarà inserita nella categoria (c) che precede.

I candidati alla nomina di Consigliere, indicati per gruppi separati di Corporazioni, sono messi in votazione per l'elezione dei rispettivi Consiglieri da parte dei soli piloti del gruppo di Corporazioni di appartenenza.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo le deleghe di cui all'art. 19 (DELEGHE) devono essere rilasciate dai soli soci effettivi appartenenti allo stesso gruppo di Corporazioni.

Tra i soci effettivi che abbiano riportato parità di voti prevale quello con maggiore anzianità di servizio.

Non possono comunque essere eletti nel Consiglio Direttivo i piloti effettivi non in regola coi versamenti previsti all'art. 10 n. 3) (FONTI DI FINANZIAMENTO) nonché quelli le cui Corporazioni non siano in regola col versamento dei contributi federali di cui rispettivamente ai n. 1) e 2) del medesimo art. 10, e i piloti effettivi il cui diritto di voto sia stato sospeso ai sensi dell'art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI). Il divieto di cui sopra vale anche per i Consiglieri supplementi ex art. 23 (CONSIGLIERI SUPPLEMENTI).



La composizione numerica del Consiglio può essere ridotta con delibera dell'Assemblea assunta a maggioranza semplice e senza quindi le maggioranze per la modifica dello Statuto, qualora il numero dei soci effettivi si riduca al di sotto delle 200 (duecento) unità. Vengono in ogni caso preservate le ripartizioni di componenti del Consiglio Direttivo in funzione delle dimensioni delle Corporazioni, così come previsto nei commi precedenti. I Consiglieri rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

### **23 – Consiglieri supplenti**

I candidati al Consiglio Direttivo non eletti assumono il ruolo di Consiglieri supplenti, relativamente al gruppo nel quale sono stati votati. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere eletto, subentra il Consigliere supplente che aveva conseguito il maggior numero di voti nel gruppo a cui apparteneva il Consigliere sostituito. A parità di voti la supplenza spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del Consigliere, si procede a norma dell'art. 2386 Cod.Civ.

Le Corporazioni aventi un organico di piloti aderenti alla Federazione pari o superiore a 11 (undici) che, per effetto del precedente art. 22 (COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO), hanno diritto a nominare un Consigliere, indicano in sede di presentazione della candidatura, almeno due candidati. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti in assemblea assume la carica di Consigliere, mentre il secondo assume la carica di membro supplente, il quale subentra di diritto al Consigliere in caso di cessazione di quest'ultimo.

### **24 - Elezione del Presidente e Vice Presidente. Nomina e revoca del Direttore**

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge, mediante votazione a scrutinio palese, il Presidente ed il Vice Presidente della Federazione con le maggioranze previste dall'art. 25 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO).

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Può essere eletto chi abbia già rivestito la carica di Consigliere per almeno 4 (quattro) anni e abbia un'anzianità di servizio in seno alla Corporazione di appartenenza di almeno 10 (dieci) anni. Sono validi anche i periodi sommati in Corporazioni differenti.

Tra gli eleggibili, ai fini della scelta, si tiene conto del numero dei mandati già svolti in seno al Consiglio Direttivo e del possesso di riconosciute capacità direttive.

Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Al termine del primo esercizio, il Consiglio Direttivo nomina, sentito il Presidente, il Direttore.

Il Direttore resta in carica 4 (quattro) anni e il mandato è rinnovabile.

Nel caso in cui il Direttore venga scelto tra i piloti, solo i piloti effettivi hanno l'elettorato passivo, fermo il disposto dell'art. 22 (COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO). Il Direttore può portare a termine il mandato in corso anche dopo il pensionamento per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore devono appartenere a Corporazioni diverse.

Il Direttore può essere revocato in qualunque momento (a) con voto del Presidente e dei rimanenti due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero (b) su proposta dei due terzi del Consiglio Direttivo fatta all'Assemblea, la quale si pronuncia a maggioranza assoluta dei soci.

## **25 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni 2 (due) mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno cinque Consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata o per telegramma o a mezzo PEC, a firma del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente. Sono valide anche convocazioni a mezzo posta elettronica non certificata, la cui lettura sia stata confermata dal destinatario anche a mezzo sistemi automatizzati.

Per la validità delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza dei presenti. Se la votazione è eseguita a voto palese, il voto del Presidente prevale in caso di parità. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto quando ciò venga richiesto dalla maggioranza dei membri presenti all'adunanza. Per le votazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri e la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti alla seduta.

Qualora ne sia stata fatta esplicita menzione nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenienti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **26 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) dare corso alle direttive ed alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, nei termini di tempo da essa stabiliti;
- 2) adottare tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della Federazione;
- 3) redigere il Rendiconto di Esercizio corredandolo di una Relazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 4) stabilire l'organico del personale per il funzionamento della Federazione ed eventualmente stipulare, allo stesso fine, contratti di lavoro o di collaborazione di qualsiasi natura;
- 5) costituire, se necessario, speciali Commissioni interne o esterne per lo studio di particolari questioni, determinandone, di volta in volta, la composizione ed i compiti. I Consiglieri e le Commissioni speciali riferiscono le relative risultanze al Consiglio Direttivo che delibera collegialmente. Di tali delibere il Consiglio Direttivo deve riferire all'Assemblea Nazionale, onde ottenere la relativa ratifica;
- 6) esaminare e deliberare circa quanto previsto dall'art. 5 (RIAMMISSIONE A SOCIO) e dall'art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI) del presente Statuto;
- 7) nominare, sentito il parere del Direttore, i componenti delle delegazioni nazionali presso IMPA ed EMPA oltre che la rappresentanza in sede IMO;

8) eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Federazione ai sensi dell'art. 24 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE) e deliberare il rimborso delle spese in favore della Corporazione di appartenenza del Presidente;

9) nominare e presentare la mozione di revoca del Direttore ai sensi dell'art. 24 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE) e stipulare, modificare ed estinguere il relativo contratto tra il medesimo e la Federazione, ai sensi dell'art. 29 (DIRETTORE).

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, può delegare specifici incarichi a singoli Consiglieri o a gruppi di essi, ovvero a piloti esterni al consiglio o liberi professionisti determinandone i relativi poteri ed ambito di azione. Laddove venga conferita delega a un pilota, potrà esserne valutato il distacco sindacale presso la Federazione.

Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato di fronte all'Assemblea.

## **27 – Partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo. Decadenza**

Salvo impedimenti di natura eccezionale ed imprevedibile, la partecipazione personale del Consigliere eletto alle riunioni del Consiglio Direttivo configura un atto dovuto. Le Corporazioni si attivano onde consentire ai piloti eletti alla carica di Consigliere la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora un Consigliere sia assente, anche giustificato, per più di 2 (due) riunioni nel corso di un esercizio, egli può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, assunta a maggioranza dei membri. Il Consigliere decaduto viene sostituito dal Consigliere supplente, individuato ai sensi dell'art. 23 (CONSIGLIERI SUPPLENTI).

Ai lavori del Consiglio Direttivo può partecipare anche il rappresentante dei soci d'onore, eletto ai sensi dell'art. 3 (SOCI EFFETTIVI – SOCI D'ONORE), cui deve essere inviato l'avviso di convocazione di cui al precedente art. 25 con le modalità ivi indicate.

## **28 – Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Federazione oltreché la firma, anche di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; mantiene i rapporti con le Autorità e le Amministrazioni dello Stato, con altri Enti e Organismi e con i terzi. È responsabile diretto della comunicazione.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con obbligo comunque di riportare al Consiglio Direttivo gli atti di gestione da questi compiuti.

Da lui dipendono gli uffici della Federazione ed il relativo personale e l'ufficio stampa.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri, per specifici incarichi, alcune attribuzioni e la firma della Federazione.

Una volta cessato dalla carica, il Presidente assume lo status di Presidente ad honorem.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tal caso, al Vice Presidente spettano, per la durata dell'ufficio, i medesimi poteri e responsabilità attribuite al Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo.

## **29 – Direttore**

Il Direttore, nominato ai sensi dell'art. 24 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE), è competente a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l'ordinaria amministrazione della Federazione. A tale scopo, il Presidente può delegargli poteri di rappresentanza, firma e spesa, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché il potere di sovrintendere a tutti i servizi e funzioni in cui si articola la struttura della Federazione. Egli può partecipare al dibattito nell'ambito delle Assemblee locali di cui all'art. 35, u.c. (ASSEMBLEE LOCALI).

Il Direttore può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa delega del Presidente, ovvero autorizzazione del Consiglio Direttivo, ovvero, nei casi di urgenza, e salva ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni da quando sono stati posti in essere. In ogni caso di esercizio di poteri di straordinaria amministrazione, il Direttore riferisce comunque del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Nel caso sia un pilota in servizio, il Direttore dovrà sospendere, per la durata dell'incarico, l'esercizio della professione di pilota, pur restando inquadrato nella posizione giuridico-amministrativa di pilota effettivo della Corporazione di appartenenza, con conseguente incremento, ad ogni effetto, dell'anzianità di servizio. La collaborazione del Direttore con la Federazione è regolata e compensata in base ad un apposito contratto da stipulare col Consiglio Direttivo.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo e al Presidente.

Il Presidente sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo di durata inferiore o pari a 90 giorni. In caso di impedimento di durata superiore, ovvero di dimissioni o revoca del Direttore, il Consiglio Direttivo si riunisce con urgenza per la nomina del nuovo Direttore. Nelle more, e per chiarezza, il Presidente continua a svolgere le funzioni di sostituto.

Alla cessazione dell'incarico del Direttore per qualsiasi motivo, il Direttore uscente e il nuovo Direttore effettuano il passaggio delle consegne relative all'amministrazione della Federazione.

## **30 – Composizione ed elezione del Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi appartenenti a Corporazioni diverse da quelle cui appartengono i membri del Consiglio Direttivo. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, ogni socio effettivo, presente o rappresentato, può votare un massimo di tre soci effettivi.

Sono eletti alla carica di Sindaco i tre soci che riportano il maggior numero di voti. Dei tre, è eletto Presidente del Collegio il socio che consegue il maggior numero di voti.

I Sindaci rimangono in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Sindaco, subentra il socio che segue gli eletti per numero di voti, come risulta dal verbale assembleare. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente del Collegio dei Sindaci, subentra il Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, come risulta dal verbale assembleare. Tra soci che abbiano riportato parità di voti prevale quello con maggiore anzianità di pilota effettivo.

### **31 – Compiti del Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Federazione e accertare la regolare tenuta della contabilità. Presenta annualmente una Relazione all'Assemblea Nazionale Ordinaria. Deve, altresì, accertare, ogni quadrimestre, la consistenza della cassa, dei depositi, dei versamenti dei contributi sindacali da parte delle Corporazioni, delle stazioni dei pratici locali e dei fondi accantonati per quiescenze varie. I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli, anche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione su un apposito libro verbale, da tenersi nella sede sociale, in luogo accessibile ai soci che ne facciano richiesta.

### **32 – Denunce al Collegio dei Sindaci**

Ogni socio, effettivo o d'onore, può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei Sindaci, il quale deve tenerne conto nella Relazione che è tenuto a presentare annualmente all'Assemblea Nazionale Ordinaria.

### **33 – Composizione del Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri esterni alla categoria, nominati dall'Assemblea Nazionale dei soci a maggioranza relativa dei voti, su proposta del Consiglio Direttivo.

I proviviri rimangono in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

### **34 – Compiti del Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri si riunisce quando necessario e senza formalità procedurali.

Ad esso sono demandate tutte le controversie derivanti dall'applicazione dello Statuto, nonché la definizione dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 7 (RICORSO AI PROBIVIRI). Detti ricorsi sono decisi con delibera motivata, all'esito dell'istruttoria e dopo aver sentito gli interessati.

Salvo quanto previsto in appresso, le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili. Tuttavia, quando la controversia riguarda l'espulsione di un socio ovvero la rimozione dall'incarico di un soggetto che riveste una carica sociale, il Collegio dei Proviviri esprime un parere all'Assemblea Straordinaria che delibera ai sensi dell'art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI).

### **35 - Assemblee locali**

Le Assemblee locali delle singole Corporazioni si riuniscono su convocazione del Capo pilota aderente alla Federazione, secondo le norme dettate dal Codice della Navigazione e dal Codice Civile, ovvero stabilite a livello locale.

In mancanza di Capo pilota aderente, la convocazione viene effettuata dal pilota più anziano in ruolo aderente alla Federazione.

Resta ferma la competenza dell'Assemblea Nazionale per quanto attiene all'esame di problematiche generali, direttamente o indirettamente implicate dalle situazioni locali. Le

Assemblee locali fanno rinvio all'Assemblea Nazionale per le problematiche locali di cui sopra, dandone informazione al Consiglio Direttivo e al Presidente, e possono inviare raccomandazioni sotto forma di mozione al Presidente, affinché determinate questioni siano poste all'ordine del giorno del successivo Consiglio Direttivo che, se richiesto, le rimette all'Assemblea Nazionale.

Sono altresì ammesse Assemblee locali di più Corporazioni, regolarmente convocate da parte del Capo pilota della Corporazione proponente la riunione. In caso di dibattito su questioni inerenti problematiche di carattere nazionale, tali riunioni dovranno svolgersi alla presenza di un qualificato rappresentante della Federazione.

### **36 – Collegio dei Capi Piloti**

Il Collegio dei Capi piloti è composto dai Capi piloti delle singole Corporazioni.

Si riunisce ogni 6 (sei) mesi e svolge funzioni consultive nei confronti del Consiglio Direttivo e di scambio d'informazioni su questioni generali o locali d'interesse generale.

### **37 - Indennità di presenza**

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci compete un'indennità di presenza deliberata dall'Assemblea Nazionale e il rimborso delle spese.

### **38 – Referendum**

Su proposta del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci effettivi, può essere indetto un Referendum tra i soci su questioni di particolare importanza.

### **39 – Procedura per il Referendum**

Il Consiglio Direttivo invita tutti i soci effettivi a pronunciarsi sul quesito oggetto di Referendum.

L'avviso relativo deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, ai singoli soci nel domicilio risultante dal "libro dei soci". L'avviso deve contenere, oltre al quesito del Referendum, il nome e l'indirizzo del notaio o di altro incaricato presso cui deve essere inviato, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il voto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'avviso del Referendum.

### **40 – Maggioranza Referendum**

Le proposte sottoposte al Referendum s'intendono approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi.

In caso contrario le proposte s'intendono respinte.

#### **41 – Modifiche allo Statuto**

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci effettivi, può proporre modifiche allo Statuto.

L'Assemblea Nazionale appositamente convocata è valida se sono presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto. Le modificazioni agli artt. 1 (COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE), 2 (FINALITÀ) e 14 (ORGANI DELLA FEDERAZIONE) sono approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto. Le modificazioni dei restanti articoli sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, o con maggioranze diverse se espressamente indicate dallo Statuto.

#### **42 – Scioglimento della Federazione**

Solo l'Assemblea Nazionale può deliberare lo scioglimento della Federazione. Per la relativa deliberazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con il diritto di voto.

#### **43 – Liquidatori**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione nomina uno o più liquidatori tra i soci effettivi, fissandone i poteri ed i compiti, ed individua – nel rispetto di quanto in appresso indicato – la destinazione dei fondi e del patrimonio sociale.

È fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (o analogo ente che dovesse essere successivamente istituito) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **44 – Norma comune**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

#### **45 – Invio ai soci dello Statuto, del Codice Etico e dei modelli da sottoscrivere**

Il Consiglio Direttivo provvede a inviare ai piloti attualmente aderenti alla Federazione copia dello Statuto e del Codice Etico, nonché i modelli, che devono essere restituiti sottoscritti, per la conferma dell'adesione alla Federazione e per il conferimento della delega sindacale di cui all'art. 4 (AMMISSIONE A SOCIO E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE).

#### **46 – Elezione degli organi collegiali della Federazione**

Gli organi della Federazione in carica al momento dell'approvazione delle modifiche allo Statuto cessano dalle proprie funzioni, salva rielezione, con l'Assemblea che approva l'esercizio di riferimento, alla scadenza prevista sulla base delle norme vigenti al momento della loro elezione. Pertanto, la durata quadriennale delle cariche disposta con le modifiche dello Statuto sarà efficace a partire da tale Assemblea.

#### **47 – Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.



## INDICE GENERALE

Articolo

### **PARTE I - DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA**

- Costituzione, sede e denominazione

2 - Finalità

### **PARTE II - SOCI**

3 - Soci effettivi – soci d'onore

4 - Ammissione a socio e dichiarazione di accettazione

5 - Riammissione a socio

6 – Inosservanza degli obblighi dei soci e relative sanzioni

7 - Ricorso ai Probiviri

8 - Recesso del socio

9 - Perdita del diritto sul patrimonio sociale

### **PARTE III - FINANZIAMENTO**

10 - Fonti di finanziamento

11- Gestione dei finanziamenti

12 - Fissazione dei contributi federali e sindacali

13 - Esercizio finanziario e Rendiconto di Esercizio

### **PARTE IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

14 - Organi della Federazione

15 - Assemblea Nazionale

16 - Assemblea Ordinaria e straordinaria

17 - Avviso di convocazione

18 - Diritto di voto

19 - Deleghe

20 - Validità delle Assemblee

21 - Deliberazioni Assembleari

22 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

23 - Consiglieri supplenti

24 – Elezione del Presidente e Vice Presidente - Nomina e revoca del Direttore

25 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

26 - Compiti del Consiglio Direttivo

27 - Partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo. Decadenza

28 – Presidente e Vice Presidente

29 – Direttore

30 – Composizione ed elezione del Collegio dei Sindaci

31 – Compiti del Collegio dei Sindaci

32 – Denunce al Collegio dei Sindaci

33 – Composizione del Collegio dei Probiviri

34 – Compiti del Collegio dei Probiviri

## ORGANI PERIFERICI

35 - Assemblee locali

## COLLEGIO DEI CAPI PILOTI

36 – Collegio dei Capi Piloti

## **PARTE V - DISPOSIZIONI VARIE**

37 – Indennità di presenza

38 - Referendum

39 - Procedura per il Referendum

40 - Maggioranza Referendum

41 - Modifiche allo Statuto

42 - Scioglimento Federazione

43- Liquidatori

44 - Norma comune

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45 - Invio ai soci dello Statuto, del Codice Etico e dei modelli da sottoscrivere

46 – Elezione degli organi Collegiali della Federazione

47 - Entrata in vigore